



**ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI MESSA IN
SICUREZZA, RICONVERSIONE INDUSTRIALE E SVILUPPO
ECONOMICO PRODUTTIVO NELL'AREA
DEL POLO SIDERURGICO DI PIOMBINO**

(articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

TRA

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Agenzia del Demanio

d'intesa con

Regione Toscana

Provincia di Livorno

Comune di Piombino

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

(di seguito "Parti Pubbliche")

E

Metinvest Adria S.p.A.

(di seguito "Parte Privata" o "Metinvest Adria")



PREMESSO

che con l'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale”, Piombino è stato individuato tra i siti di bonifica di interesse nazionale (da ora in avanti SIN);

che con decreto del 10 gennaio 2000 il Ministero dell’ambiente (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da ora in avanti anche MASE) ha approvato il perimetro del SIN di Piombino, successivamente ampliato con decreto del 7 aprile 2006, comprendente l’area industriale, la falda idrica e l’area marina prospiciente sia portuale che extra portuale. L’area perimettrata si estende a nord-est rispetto al comune omonimo ed è attigua allo stesso. Comprende un polo industriale, l’area marina antistante, aree di riempimento e colmata con materiali di riporto e discariche di rifiuti prevalentemente industriali. L’area industriale si estende a terra per un totale di circa 931 ettari; l’area marina antistante, perimettrata parallelamente alla costa, si spinge al largo per circa 3 Km;

che l’articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante disposizioni in materia di “*Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale*”, prevede la possibilità, per i proprietari di aree contaminate o per altri soggetti interessati ad attuare investimenti su un SIN, di stipulare appositi Accordi di programma con le amministrazioni interessate, al fine di adottare un progetto integrato di messa in sicurezza o bonifica e contestualmente di riconversione industriale e sviluppo economico dell’area. Attraverso lo strumento dell’Accordo di programma è, pertanto, assicurato il coordinamento delle azioni delle amministrazioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso e funzionale adempimento per favorire l’attuazione dei progetti di messa in sicurezza o bonifica, gli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo nelle aree industriali che si trovano nei SIN;

che con il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è stata ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte ad avviare e completare gli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali dell’area siderurgica di Piombino e per superare le gravi situazioni di criticità ambientale dell’area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;

che in particolare, l’articolo 1 del citato decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43:

- individua, quali interventi urgenti di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, gli interventi di natura ambientale, di potenziamento delle attività operative previste nel Piano Regolatore Portuale (PRP), con priorità per il piano di caratterizzazione e la bonifica dei sedimenti, nonché quelli riferiti alla struttura viaria e di bonifica;
- stabilisce che con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario Straordinario con il compito di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali, avvalendosi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e



locali, nonché dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori;

- prevede che per assicurare l'attuazione degli interventi, il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy, da ora in avanti anche MIMIT), il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi MASE), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (da ora in avanti anche MIT), l'Autorità Portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulino apposito Accordo di programma Quadro per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali;
- riconosce l'area industriale di Piombino, coincidente con i Comuni di Piombino, Suvereto, Campiglia Marittima e San Vincenzo, quale area di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

che il 12 agosto 2013, in attuazione del sopra citato articolo 1 del D.L. n. 43/2013, è stato stipulato l'Accordo di programma Quadro tra il Ministero dello sviluppo economico (oggi MIMIT), il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi MASE), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità Portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino, con cui le parti si sono impegnate a realizzare gli interventi di implementazione infrastrutturale del porto di Piombino, di natura ambientale e di potenziamento delle attività operative previste nel Piano Regolatore Portuale;

che il 24 aprile 2014 la Regione Toscana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello sviluppo economico (oggi MIMIT), il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi MASE), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), l'Agenzia del demanio, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l'Autorità Portuale di Piombino, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (di seguito Invitalia), hanno sottoscritto l'Accordo di programma finalizzato a definire una manovra complessiva e unitaria per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino – ricadente nel SIN e nell'area di crisi industriale complessa – tramite interventi di messa in sicurezza ambientale, reindustrializzazione, rafforzamento del sistema economico produttivo e misure per la salvaguardia dell'occupazione e riqualificazione delle risorse umane;

che, secondo quanto previsto dall'articolo 15 del citato Accordo di programma, recante la disciplina degli *"impegni delle parti"*, l'Agenzia del demanio, in rappresentanza del Ministero dell'economia e finanze, titolare dell'area *"demanio pubblico dello Stato per le opere di bonifica"*, ha assunto impegni limitatamente ai soli profili concessori delle aree in questione, con riguardo al subentro nel rapporto concessionario in essere del nuovo proprietario dei compendi aziendali della Lucchini in Amministrazione Straordinaria;

che in particolare, il citato Accordo di programma del 2014 individua tre Assi di intervento e correlate Azioni:



- il primo relativo alla riqualificazione ambientale e produttiva del sito produttivo di Piombino che prevede azioni di efficientamento energetico e miglioramento ambientale (Azione 1), nonché l'attuazione di un progetto integrato di messa in sicurezza e di reinustrializzazione ai sensi dell'art 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Azione 2);
- il secondo relativo alla riconversione e riqualificazione produttiva dell'area di crisi industriale complessa di Piombino con interventi di potenziamento infrastrutturale e produttivo;
- il terzo relativo alla salvaguardia occupazionale con interventi per la riqualificazione della forza lavoro e il reimpiego;

che l'articolo 6 del citato Accordo di programma del 2014, per dare attuazione all'Asse I - Azione 2, regola altresì gli interventi di messa in sicurezza ambientale, rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti, messa in sicurezza operativa del suolo e messa in sicurezza delle acque di falda contaminate quali presupposti per l'utilizzo del sito, ai sensi della vigente normativa in materia di bonifica, in condizioni di sicurezza per la salute e per l'ambiente;

che il sopra richiamato Accordo prevede un finanziamento pubblico di 50.000.000,00 di euro per la realizzazione degli interventi - di cui alla lettera E, Tabella 2 dell' articolo 6 - Asse 1), Azione 2 - in danno dei soggetti responsabili dell'inquinamento e del danno ambientale e che con delibera del 10 novembre 2014, n. 47, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha assegnato tale somma, in via definitiva, alla Regione Toscana, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 per il finanziamento dei suddetti interventi pubblici di messa in sicurezza operativa;

che in attuazione del citato articolo 6 dell'Accordo di programma del 2014, nella seduta del 29 maggio 2014, il Comitato esecutivo ha richiesto ad Invitalia di elaborare il progetto degli interventi di cui alla lettera E, Tabella 2 dell'articolo 6 - Asse I, Azione 2. Invitalia ha elaborato lo studio di fattibilità degli interventi di messa in sicurezza operativa delle acque di falda nelle aree industriali del Polo di Piombino precedentemente di proprietà della Società Lucchini in Amministrazione Straordinaria (di seguito, "MISO Pubblica") e messa in sicurezza operativa del suolo nelle aree demaniali finalizzati a garantire un'adeguata sicurezza ambientale dell'area impedendo un'ulteriore propagazione della contaminazione presente in falda, attraverso barrieramento misto fisico e idraulico, l'emungimento e trattamento delle acque di falda inquinate, compresa la realizzazione di sistemi di trincee drenanti, pozzi di emungimento/aggottamento, realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque emunte. Lo Studio di fattibilità è stato approvato con la Conferenza di Servizi del 23 luglio 2014 e il successivo aggiornamento è stato ratificato dal Comitato Esecutivo dell'Accordo di programma nella seduta dell'ottobre 2016;

che Invitalia, in qualità di Soggetto Attuatore *ex articolo 252-bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, opera come Stazione Appaltante a supporto della Regione Toscana, beneficiaria del finanziamento pubblico;

che l'Accordo di programma, sottoscritto, ai sensi dell'art 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in data 24 luglio 2018 tra le Amministrazioni e il privato JSW Steel Italy, al quale è anche allegato lo Studio di fattibilità della MISO Pubblica, in quanto condizione necessaria per



l’acquisizione dell’obbligazione giuridicamente vincolante alla legittimazione del suo finanziamento, ha disciplinato le modalità attuative e gli impegni al coordinamento tra parte pubblica e parte privata;

che il progetto della MISO Pubblica, predisposto da Invitalia e sottoposto alla procedura autorizzativa di cui all’articolo 252-bis, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato approvato con decreto interministeriale n. 296 del 20 luglio 2021 del Ministero della transizione ecologica e del Ministero dello sviluppo economico. La Variante al Progetto Definitivo di MISO della falda è stata approvata con decreto interministeriale n. 298 del 18 settembre 2023 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy. L’approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori;

che il contratto d’appalto per i lavori afferenti all’intervento di MISO Pubblica è stato stipulato in data 19 giugno 2024. Le risorse finanziarie pubbliche messe a disposizione della Regione Toscana per l’attuazione dell’intervento sono così determinate:

- delibera CIPE del 10 novembre 2014, n. 47/2014, che assegna alla Regione € 50.000.000 a valere sulle risorse FSC per il periodo 2014-2020; come disciplinato dall’Accordo di programma, sono stati destinati € 47.000.000 al Quadro Economico degli interventi ed i restanti € 3.000.000 come cofinanziamento della Regione al Programma “Azioni di Sistema CIPE” a titolo di copertura degli oneri sostenuti da Invitalia per la realizzazione degli interventi;
- integrazione delle risorse di cui al punto precedente con ulteriori € 41.000.000 a valere sulle risorse FSC 2021-2027 con l’articolo 52, comma 5-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con legge 21 aprile 2023, n. 41 e loro assegnazione con Delibera CIPESS n. 17 del 20 luglio 2023, elevando, pertanto, il Quadro Economico degli interventi a € 88.000.000;

che in data 25 luglio 2024 è stata sottoscritta la Convenzione Quadro tra la Regione Toscana e Invitalia per l’attuazione dell’intervento di MISO Pubblica, per la quale Invitalia opera come Stazione Appaltante e cura, tra l’altro, le funzioni di Direzione Lavori e Collaudo in corso d’opera;

che in attuazione di quanto disposto dagli articoli 8, comma 3, e 11, del citato Accordo di programma del 2014, il 7 maggio 2015 è stato sottoscritto l’Accordo di programma per l’attuazione del “*Progetto di Riconversione e Riqualificazione industriale dell’area di crisi industriale complessa di Piombino*” che prevede interventi a supporto di progetti di investimento finalizzati al rafforzamento e riqualificazione del tessuto produttivo e delle risorse umane, nonché interventi di potenziamento infrastrutturale nell’area di crisi industriale complessa;

che in attuazione di quanto disposto dall’articolo 5, comma 1, del citato Accordo di programma del 2014, in data 30 giugno 2015 è stato sottoscritto l’Accordo di programma ai sensi dell’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l’attuazione di un “*Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali ceduti dalla Lucchini in Amministrazione Straordinaria*” con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi MASE), con il Ministero dello sviluppo economico (oggi MIMIT), la Regione Toscana, l’Agenzia del demanio, l’Autorità Portuale del Mar Tirreno settentrionale, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino e la società Aferpi S.p.A., società,



quest'ultima, titolare, tra l'altro, della concessione demaniale – ramo bonifica (rep. 10/04) su alcune aree ricadenti nel Polo siderurgico di Piombino originariamente rilasciata dall'Agenzia del demanio, Direzione Toscana e Umbria in data 29 luglio 2004 alla società Lucchini Piombino S.p.A. Al riguardo si precisa che:

- in data 21 dicembre 2012 la società Lucchini S.p.A., subentrata nella concessione alla Lucchini Piombino S.p.A., ha chiesto e ottenuto dall'allora Ministero dello sviluppo economico (oggi MIMIT) l'ammissione all'amministrazione straordinaria con nomina del Commissario Straordinario, e nel gennaio 2013, il Tribunale di Livorno ha dichiarato lo stato di insolvenza di Lucchini S.p.A.;
- successivamente, con contratto preliminare del 9 dicembre 2014, Lucchini S.p.A. in A.S. si è impegnata, ai sensi dell'art. 63 d. lgs n. 270/1999, a cedere a Cevital S.p.A, quale promissario acquirente, i complessi aziendali di Lucchini e di Lucchini Servizi tra i quali la concessione provvisoria ex art. 10 reg. nav. mar. rilasciata dall'Autorità Portuale di Piombino in data 22 gennaio 2014 (n. 490 conc. E rep. 307) e la concessione demaniale rilasciata dall'Agenzia del Demanio filiale Toscana-Umbria in data 29 luglio 2004 (rep. 10/04);
- in data 27 marzo 2015 Cevital S.p.A ha dichiarato quale terzo nominato la Società Acciaierie e Ferriere di Piombino S.r.l.u. poi Aferpi S.p.A. a socio unico (*Aferpi*), costituita in data 22 gennaio 2015, che si è impegnata ad acquisire i complessi aziendali di Lucchini e di Lucchini Servizi e in data 30 giugno 2015 è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita.

che il 28 dicembre 2015 la società Aferpi S.p.A. ha conferito il ramo logistica alla società Piombino Logistics S.p.A.;

che avendo la società Aferpi S.p.A. sperimentato difficoltà nella realizzazione del Progetto di cui al citato Accordo del 2015, nel corso dell'anno 2018, sono state avviate trattative per il trasferimento delle azioni delle società Aferpi S.p.A., Piombino Logistics S.p.A. e GSI Lucchini S.p.A. di proprietà del Gruppo Cevital, al Gruppo JSW Steel;

che il 17 maggio 2018 è stato sottoscritto tra il Gruppo Cevital e JSW Steel Italy S.r.l. il contratto condizionato per l'acquisizione da parte di JSW di tutte le quote azionarie di Aferpi S.p.A. e di Piombino Logistics S.p.A. e del 69,27% delle azioni di GSI Lucchini S.p.A.;

che il 24 luglio 2018 è stato sottoscritto un nuovo Accordo di programma ai sensi dell'art 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi MASE), il Ministero dello sviluppo economico (oggi MIMIT), la Regione Toscana, l'Agenzia del Demanio, l'Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, Aferpi S.p.A., Piombino Logistics S.p.A. e JSW Steel Italy S.r.l. per l'area industriale nel SIN di Piombino, *"Per l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in Amministrazione Straordinaria"* per regolare gli impegni assunti dal nuovo acquirente JSW Steel Italy S.r.l. in merito all'attuazione di un Progetto di messa in sicurezza ambientale direttamente funzionale alla riconversione delle aree industriali di Piombino;



che l'articolo 1, comma 294, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” prevede che, al fine di completare gli interventi infrastrutturali, portuali e ambientali e di favorire la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell’area del Polo siderurgico di Piombino, riconosciuta in situazione di crisi complessa ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nonché di agevolare i programmi di investimento degli operatori economici interessati, le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, ricadenti nel perimetro del Polo siderurgico, possono essere affidate in concessione ai predetti operatori sulla base di un piano degli investimenti vagliato dal Ministero delle imprese e del made in Italy. La durata delle concessioni di cui al primo periodo è stabilita nel limite massimo di trent’anni. Il canone annuo è determinato anche tenendo conto degli investimenti da realizzare sulla base del piano di cui al primo periodo e, in ogni caso, non può essere, per ciascun anno, inferiore all’importo annualmente determinato sulla base degli importi previsti per metro quadrato in relazione alle concessioni già insistenti sulle medesime aree;

che il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza n. 3575 del 7.5.2021, ha statuito che:

- «*in relazione ai SIN: tutte le attività precedenti e propedeutiche all’attività di bonifica in senso stretto sono di competenza della Provincia [Regione Toscana], mentre, una volta avviato il procedimento di bonifica, ai sensi dell’art. 242, comma 7, la competenza si radica in via esclusiva in capo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto, al Ministero è attribuita la competenza all’espletamento della procedura di bonifica, mentre alla Provincia è attribuita la competenza all’individuazione del responsabile della contaminazione ambientale ed alla diffida del responsabile individuato a provvedere alle attività previste dal titolo di bonifica dei siti contaminati, dovendo altresì comprendersi all’interno di tali attività propedeutiche anche le eventuali misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza»;*
- «*l’applicazione delle specifiche ed oggettive regole tecniche tipiche delle discipline e delle scienze in materia di inquinamento ambientale non ha lasciato alcun margine di dubbio o di opinabilità circa la verificazione del danno ambientale e la sua riconducibilità alla natura delle attività esercitate dalla società che si sono avvicendate negli anni sul sito», ossia «Fintecna S.p.a. “in quanto ultima società pubblica incorporante, per effetto dei consecutivi passaggi societari, ILVA ed IRI e, quindi, subentrata nel complesso dei rapporti giuridici relativi allo Stabilimento Lucchini”; Lucchini S.p.a. (oggi Lucchini S.p.a. in amministrazione straordinaria) “in quanto ultima società privata che ha gestito il sito, per avere la stessa concorso alla verificazione del danno e, comunque, al suo aggravamento, con la propria condotta attiva e omissiva durante il periodo in cui la stessa ha gestito lo stabilimento”. Di conseguenza, «ad avviso della Sezione, l’accertamento della responsabilità (o della corresponsabilità) delle summenzionate società per condotte attive di produzione o diffusione di agenti inquinanti, ovvero per comportamenti omissivi nella segnalazione e rimozione delle fonti di inquinamento, deve ritenersi pienamente legittimo».*

che in data 7 luglio 2023 è stata costituita la società newco Metinvest Adria S.p.A.;



che il Protocollo di Intesa sottoscritto il 17 gennaio 2024 tra il MIMIT, la Regione Toscana, il Comune di Piombino e le società Metinvest Adria S.p.A., Metinvest B.V., Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., prevede la sottoscrizione di un Accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per la realizzazione di un impianto ecosostenibile per la produzione di prodotti finiti in acciaio, con piena salvaguardia occupazionale e riqualificazione del bacino degli occupati con l'obiettivo di attuare un Progetto integrato di messa in sicurezza e sviluppo industriale sulle aree industriali di Piombino;

che il 1° febbraio 2024 il MIMIT ha convocato un tavolo tecnico con i rappresentanti del MIMIT, del MASE, del MLPS, della Regione Toscana, del Comune di Piombino, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, dell'Agenzia del Demanio e di Invitalia, avente ad oggetto il progetto industriale per il rilancio del Polo siderurgico di Piombino con le società Metinvest e Danieli. Ne sono seguiti gli incontri dei tavoli tecnici di approfondimento con i diversi soggetti competenti;

che con il Protocollo di Intesa sottoscritto il 1° marzo 2024 tra il MIMIT, la Regione Toscana, il Comune di Piombino e il Gruppo JSW Steel Italy si è inteso procedere alla definizione di Accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, per la realizzazione di un progetto integrato avente ad oggetto il revamping del treno di laminazione rotaie e l'efficientamento degli impianti della società nell'area industriale di Piombino;

che il 28 marzo 2024 si è riunito presso il MIMIT il tavolo con le parti sociali, la Regione Toscana, il Comune di Piombino e le società del Gruppo JSW Steel Italy e Metinvest-Danieli avente ad oggetto il piano di salvaguardia occupazionale degli addetti del Gruppo JSW Steel Italy nel Polo siderurgico di Piombino;

che il 16 luglio 2024 si è riunito presso il MIMIT il tavolo tecnico con le parti sociali, la Regione Toscana, il Comune di Piombino, l'Agenzia del Demanio, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e le società Metinvest-Danieli e JSW Steel Italy, avente ad oggetto i rispettivi progetti industriali di rilancio del Polo industriale di Piombino a cui è seguito il successivo tavolo del 31 luglio 2024 presso il MIMIT, con i medesimi partecipanti, avente ad oggetto il piano di salvaguardia occupazionale degli addetti del Gruppo JSW Steel Italy nel Polo siderurgico di Piombino;

che il 19 novembre 2024 è stato sottoscritto un accordo di natura privatistica tra Metinvest Adria S.p.A. e le società JSW Steel Italy S.r.l. e JSW Steel Italy Piombino S.p.A. (di seguito anche solamente JSW) in cui sono definite le condizioni e i termini della rinuncia degli eventuali interessi legittimi di JSW Steel Italy Piombino S.p.A. su parte delle aree del prospettato insediamento di Metinvest Adria per la realizzazione del Progetto in questione, subordinatamente alla stipula dell'Accordo di programma e al rilascio delle concessioni attuative del medesimo Accordo di programma;

che il 19 novembre 2024, le società Metinvest Adria S.p.A. e il Gruppo JSW Steel Italy hanno trasmesso all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria l'*"Atto di intervento e memoria ex articolo 10 della L. n. 241/1990"*, con cui hanno formulato due distinte istanze di concessione delle aree demaniali ricadenti nel perimetro del sito industriale in oggetto, individuando,



sulla base delle planimetrie allegate al medesimo atto e dei rispettivi Progetti industriali, le aree di rispettivo interesse, come ivi meglio specificato;

che il 27 novembre 2024 si è svolto presso il MIMIT il tavolo con le parti sociali, la Regione Toscana, il Comune di Piombino e il Gruppo JSW Steel Italy e Metinvest Adria S.p.A. per affrontare congiuntamente gli aspetti occupazionali a seguito dell'intesa raggiunta fra le due società;

che il 12 dicembre 2024 si è tenuto un incontro tra i rappresentanti del Comitato Esecutivo del citato Accordo del 24 aprile 2014 e i rappresentanti delle società Metinvest Adria S.p.A. e il Gruppo JSW Steel Italy, avente ad oggetto le opere di messa in sicurezza delle acque di falda, con riferimento alla nota Invitalia prot. 481204 del 29 novembre 2024 relativa alle possibili interferenze che l'intervenuta iniziativa industriale potrebbe determinare sull'attuazione della MISO Pubblica, nonché la presa d'atto dell'individuazione da parte del MIMIT delle aree oggetto degli investimenti e degli operatori economici Metinvest Adria S.p.A. e con il Gruppo JSW Steel Italy, quali unici soggetti che abbiano manifestato interesse a definire due Accordi di Programma ai sensi dell' articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 per la realizzazione dei rispettivi Progetti integrati di messa in sicurezza ambientale e riconversione industriale delle aree del Polo siderurgico di Piombino ricadenti all'interno del SIN. In quella sede, Invitalia ha chiesto ai rappresentanti del Comitato di esprimersi in merito alla possibilità di sospendere temporaneamente per sei mesi l'avvio dei lavori per ragioni di pubblico interesse, al fine di individuare nuove possibili aree dove ubicare l'impianto di messa in sicurezza della falda ed effettuare le necessarie analisi di fattibilità tecnico-economica e ambientale nel rispetto degli impegni presi nel citato Accordo del 2014 onde poter procedere con una eventuale variante contrattuale e un cronoprogramma degli adempimenti. Nella medesima sede, l'Agenzia del demanio ha precisato, e le altre Parti hanno confermato, che i procedimenti concessori di propria competenza, meramente esecutivi dei menzionati Accordi di programma ex articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, non potranno che recepire le determinazioni assunte nel predetto Accordo, anche in ordine all'individuazione delle imprese cui rilasciare i consequenziali atti di concessione, attesa la dichiarata unicità degli interlocutori da parte del MIMIT;

che nel medesimo incontro del 12 dicembre 2024 i rappresentati del Comitato Esecutivo, ad eccezione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che si è riservato in quella sede di esprimersi sulla richiesta formulata da Invitalia, hanno condiviso la necessità di sospendere i lavori del TAF;

che in data 19 dicembre 2024 il MASE, con nota prot. n. 234159, ha comunicato che, a seguito delle informazioni acquisite nell'ambito della suddetta riunione del 12 dicembre 2024 e dell'istruttoria sulla documentazione trasmessa successivamente da Metinvest Adria S.p.A., la proposta progettuale di reinustrializzazione avanzata dalla predetta Società si configura come di "*pubblico interesse*";

che Invitalia - all'esito del coordinamento tecnico svolto con Metinvest Adria S.p.A. finalizzato a individuare congiuntamente le possibili interferenze tra l'intervento di MISO Pubblica e le previsioni del Progetto Integrato del privato - ha individuato in via preliminare le soluzioni tecniche per la risoluzione delle interferenze, tra le quali:



- la nuova ubicazione dell'impianto TAF, in posizione più interna alla cosiddetta "Area 36 ettari" occupata da cumuli di origine siderurgica, con conseguente aumento dei quantitativi di materiali da smaltire e con ulteriori adeguamenti delle fondazioni dell'impianto;
- il riposizionamento delle aree di cantiere in ambiti non interferenti con la previsione del layout impiantistico del privato;
- le ottimizzazioni accessorie per la riduzione delle interferenze (quali ad es. connessione progressiva dei tratti di trincea drenante, conseguente aggiornamento dei monitoraggi ambientali, etc.).

La Relazione tecnica preliminare di tali modifiche è stata trasmessa alla Regione Toscana per le valutazioni di competenza (nota Invitalia prot. n. 92062 del 20 marzo 2025).

che la società Metinvest Adria S.p.A. ha presentato ad Invitalia, in data 14 dicembre 2024, istanza di accesso allo strumento agevolativo "Contratto di Sviluppo" per la tutela ambientale (con protocollo CDSAMB00000006) e successivamente, in data 15 gennaio 2025, richiesta di attivazione della procedura fast track Accordo di Sviluppo (ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014);

che il 27 gennaio 2025 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato siglato il verbale di Accordo per la proroga della cassa integrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 44 comma 11-bis decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 48, per i 1310 addetti del Gruppo JSW Steel Italy per un ulteriore periodo di 12 mesi fino al 7 gennaio 2026, nelle more della definizione degli Accordi di Programma delle rispettive società e successivo ricollocamento di parte degli addetti alle dipendenze della società Metinvest Adria S.p.A.;

che con nota prot. n. 2905 del 5 febbraio 2025 l'Agenzia del demanio ha trasmesso al MIMIT il sopra menzionato "*Atto di intervento e memoria ex articolo 10 della L. n. 241/1990*" del 19 novembre 2024, chiedendo al medesimo Dicastero di confermare il proprio intendimento, rappresentato nella riunione del 12 dicembre 2024, di procedere alla sottoscrizione degli Accordi di programma ex articolo 252-bis del D.Lgs. 152/06 con le società Metinvest Adria S.p.A. e con il Gruppo JSW Steel Italy , in quanto unici operatori economici ad aver manifestato il proprio interesse in relazione alle aree demaniali di che trattasi, ai fini del prosieguo dell'istruttoria dei procedimenti concessori di competenza dell'Agenzia stessa, meramente esecutivi dei citati Accordi di programma;

che con nota prot. 3759 del 19 febbraio 2025 il MIMIT ha dato mandato all'Agenzia del demanio di perfezionare il procedimento concessorio in itinere con il Gruppo JWS Steel Italy e Metinvest Adria S.p.A., ribadendo di aver individuato nelle stesse le uniche interlocutrici per aver "*vagliato positivamente*" i rispettivi piani di investimento proposti per la riqualificazione industriale e lo sviluppo produttivo dell'area del Polo siderurgico di Piombino, come risultante dalla sottoscrizione dei citati protocolli di intesa rispettivamente del 17 gennaio 2024 e dell'1 marzo 2024, nonché confermando, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 294, legge 30 dicembre 2023, n. 213, che le summenzionate società rappresentano gli unici operatori economici con i quali il predetto Dicastero ha in corso interlocuzioni formali finalizzate alla sottoscrizione degli Accordi di programma ex art. 252-bis del Dlgs. n. 152/06;



che la società Metinvest Adria S.p.A. ha presentato un progetto di rilancio industriale e un piano di messa in sicurezza ambientale allegati e parte integrante del presente Accordo i cui obiettivi di riqualificazione del Polo siderurgico sono coerenti con gli obiettivi dei precedenti citati Accordi e delle Parti Pubbliche, nonché con gli obiettivi del Green Deal Deal, vagliato positivamente dal MIMIT come da citata nota prot. n. 3759 del 19 febbraio 2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 294, legge 30 dicembre 2023, n. 213. Il Progetto prevede la realizzazione di una acciaieria sostenibile con emissioni inferiori del 35 per cento rispetto alla media degli impianti similari installati in Europa negli ultimi 10 anni e la cui data di messa in esercizio è prevista per l'ultimo trimestre del 2028. L'acciaieria sarà composta dai due forni elettrici da 190 ton l'uno, affiancati dai necessari impianti di metallurgia secondaria, per la produzione di acciaio per i rilaminatori, per la formatura a freddo (stampaggio e profondo stampaggio), acciai strutturali, HSLA e gli AHSS/UHSS e acciai per i serbatoi a pressione, in grado di fornire il settore del bianco e dell'automotive;

che il 19 febbraio 2025 sono stati firmati presso il MIMIT i patti parasociali tra le società del gruppo Metinvest e del gruppo Danieli, per disciplinare la partnership congiunta in Metinvest Adria S.p.A., e formalizzare i principali aspetti della gestione congiunta del progetto di sviluppo finalizzato alla realizzazione del sito siderurgico di Piombino;

che l'Italia è impegnata nel sostegno all'industria siderurgica nazionale e, a questo fine, nel corso della conferenza sul futuro dell'industria dell'acciaio di Parigi del 27 febbraio 2025 ha presentato in Europa il non-paper sulla siderurgia europea che delinea un piano d'azione per rafforzare la competitività del settore e salvaguardare la produzione di acciaio europea e, inoltre, anche il non paper che segnala la necessità di revisione del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) in Europa, fortemente impattante sul settore.

che il 3 ottobre 2024 si sono riunite l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS) e Metinvest Adria, con verbale di riunione sottoscritto dalle due parti il 18 ottobre 2024, nel quale è stato esplicitato l'interesse di Metinvest Adria di verificare la sussistenza dei presupposti per la successiva stipula di un Accordo Procedimentale ex art 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel più ampio contesto esecutivo di un Accordo di programma ex art 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Tra i presupposti il verbale ha indicato la necessità della realizzazione nel porto di Piombino di un Terminal portuale in grado di soddisfare la domanda/offerta intermodale di Metinvest, terminal dotato di idonea accessibilità lato mare (con profondità di almeno -13/-15 Mt) e lato terra nonché dotata di idoneo collegamento ferroviario;

che in relazione agli obiettivi già definiti nei precedenti Accordi ed Intese ivi citati, è interesse delle Parti, ciascuna nei limiti delle rispettive funzioni competenze e ambito di intervento nel presente Accordo di programma, avviare il recupero ambientale, il rilancio e la reindustrializzazione delle attività produttive, industriali e portuali, nonché la salvaguardia occupazionale del Polo siderurgico ricadente nel SIN di Piombino, attraverso il programma di interventi definito e concordato nel presente Accordo di programma;



VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 15, rubricato “*Accordi tra pubbliche amministrazioni*”;
- la legge del 9 dicembre 1998, n. 426 che ha istituito il sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino;
- il decreto del Ministero dell’ambiente del 10 gennaio 2000 che ha approvato il perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino, successivamente ampliato con decreto del 7 aprile 2006, comprendente l’area industriale, la falda idrica e l’area marina prospiciente sia portuale che extra portuale;
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “*Misure urgenti per la crescita del Paese*”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l’articolo 27, che reca il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione delle aree di crisi industriale complessa;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2013, di attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa, determina i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale e impedisce le opportune direttive all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 novembre 2013 di “*attuazione dell’art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*” con cui è stata introdotta la disciplina delle Politiche attive del lavoro per la soluzione delle situazioni di crisi industriale complessa;
- il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, che riconosce l’area industriale di Piombino, coincidente con i Comuni di Piombino, Suvereto, Campiglia Marittima e San Vincenzo, quale area di crisi industriale complessa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 137 del 24 febbraio 2014, con cui la Regione Toscana ha approvato la “*proposta di massima dei contenuti del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) del polo industriale di Piombino*”, finalizzata alla sottoscrizione di apposito Accordo di programma;
- l’Accordo di programma sottoscritto il 24 aprile 2014 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia del demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino, l’Autorità Portuale di Piombino e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia, volto alla definizione del quadro complessivo dell’intervento da realizzare nell’area, finalizzato alla riqualificazione produttiva del polo siderurgico, alla riqualificazione e riconversione



ambientale dell'area, anche tramite interventi di reindustrializzazione, rafforzamento produttivo e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali;

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 aprile 2014 che ha costituito, ai sensi del comma 6, articolo 1, del citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2013, il Gruppo di Coordinamento e Controllo per l'area di crisi industriale complessa di Piombino;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 “*Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei Contratti di Sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112*”;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “*Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro*”;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;
- l'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, introdotto dal decreto-legislativo del 24 settembre 2016, n. 185, successivamente modificato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, che prevede la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa;
- l'Accordo di programma sottoscritto il 7 maggio 2015 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Agenzia del demanio, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Piombino, e Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Invitalia, per l'attuazione del “*Progetto di Riconversione e Riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Piombino*”;
- l'Accordo di programma sottoscritto il 30 giugno 2015 ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'attuazione di un “*Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area del complesso industriale ex Lucchini*” con il Gruppo algerino Cevital;
- l'Accordo di programma sottoscritto il 14 luglio 2018 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con Regione Toscana, Agenzia del demanio, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Provincia di Livorno, Comune di Piombino e Aferpi S.p.A., Piombino Logistic S.p.A., JSW Steel Italy S.r.l. per l'attuazione del “*Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S.*”;
- il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, di attribuzione delle funzioni di ANPAL al Ministero del Lavoro e delle



Politiche Sociali e l'articolo 3, comma 7, prevede che ANPAL Servizi S.p.A. assuma la denominazione di “Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.”;

- il decreto ministeriale 14 settembre 2023 recante l’adeguamento e l’integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 dicembre 2014 alle nuove disposizioni del Regolamento GBER contenute nel Regolamento (UE) 2023/1315 del 23 giugno 2023 (pubblicato nella GUCE n. L167 del 30 giugno 2023);
- il decreto ministeriale 6 novembre 2024 recante ulteriori modificazioni al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 dicembre 2014 al fine di perseguire una ulteriore semplificazione delle procedure di accesso, un più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione, anche attraverso una più puntuale caratterizzazione dei programmi di sviluppo di attività turistiche ammissibili e un adeguamento dell’elenco degli ambiti ammissibili per i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione alla lista di tecnologie abilitanti (riconducibili al richiamato programma Orizzonte Europa);
- il decreto interministeriale n. 296 del 20 luglio 2021 del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero dello Sviluppo Economico di approvazione del Progetto Definitivo della MISO Pubblica;
- Il decreto interministeriale n. 298 del 18 settembre 2023 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy di approvazione della Variante al Progetto Definitivo della MISO Pubblica;
- l’articolo 1, comma 294, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- il Protocollo di Intesa del 17 gennaio 2024 tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, la Regione Toscana, il Comune di Piombino e le società Metinvest Adria S.p.A., Metinvest B.V., Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A., per l’attuazione di un progetto integrato di sviluppo industriale finalizzato al rilancio del Polo siderurgico di Piombino;
- i decreti della Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia della Regione Toscana n. 2881 del 14 febbraio 2024 e n. 8817 del 22 aprile 2024;
- il Protocollo di Intesa del 1° marzo 2024 tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione Toscana, il Comune di Piombino e la società JSW Steel Italy Piombino S.p.A., che definisce le condizioni per supportare e rendere più efficiente e sostenibile la produzione di rotaie, inserendosi in un più ampio progetto di rilancio dell’area industriale di Piombino;
- il verbale sottoscritto tra Adsp e Metinvest Adria il 18 ottobre 2024;
- l’*“Atto di intervento e memoria ex art. 10 della L. n. 241/1990”* trasmesso il 19 dicembre 2024 dalle società Metinvest Adria S.p.A. e il Gruppo JSW Steel Italy all’Agenzia del demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria;
- la nota del MIMIT prot. 3759 del 19 febbraio 2025;
- l’articolo 1, comma 189 della legge 30 dicembre 2024 n. 207;

tutto ciò premesso



- il Ministero delle imprese e del made in Italy
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
- l'Agenzia del Demanio

d'intesa con

- la Regione Toscana
- la Provincia di Livorno
- il Comune di Piombino
- l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

e

- Metinvest Adria S.p.A. con sede legale in Genova, via XII Ottobre, 1, cod. fisc. e P.IVA 02895530992, in persona ...C.F., residente in...

convengono e stipulano, ciascuno nei limiti di intervento e competenza, quanto segue

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”).

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 252-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disciplina la realizzazione e l'attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area del complesso industriale del Polo siderurgico di Piombino, da parte delle società Metinvest Adria S.p.A, al fine di promuovere il riutilizzo di tale area in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale e preservare le matrici ambientali non contaminate, con particolare riferimento alle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria e area marina prospiciente allo stabilimento



produttivo. Gli interventi di cui al presente comma sono definiti nell'insieme Progetto integrato.

2. Gli interventi di cui al paragrafo 1 sono realizzati in aree ricomprese nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino, individuato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e nell'area riconosciuta quale area di crisi industriale complessa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, – identificate e rappresentate nella planimetria con elenco particelle di cui all'Allegato A al presente Accordo – e comprendono, specificamente:
 - a) la c.d. Macroarea Nord, indicata in planimetria con la lettera a), appartenente al demanio pubblico, ramo bonifica;
 - b) la c.d. area 36 ettari (anche denominata come area 37 ettari o area 38 ettari), indicata in planimetria con la lettera b), appartenente al demanio pubblico, ramo bonifica fatta eccezione per le aree indicate in colore verde nella planimetria di cui alla lettera b) interessate dalla "MISO Pubblica", così come definita all'esito dei tavoli di coordinamento citati in premessa e riportata in Allegato B.
 - c) le aree portuali appartenenti al demanio pubblico marittimo, indicate in planimetria con la lettera c) e campite in colore ...;
 - d) le aree di proprietà privata e, segnatamente, le aree di proprietà delle società JSW Steel Italy e Piombino Logistics S.p.A (di seguito, "Piombino Logistics"), interessate – per effetto dell'accordo tra la Parte Privata e tali società richiamato in premessa – dalla realizzazione della infrastruttura viaria e ferroviaria, indicate in planimetria con la lettera d);
 - e) le aree appartenenti al demanio pubblico, ramo bonifica, interessate dalla realizzazione dell'infrastruttura viaria e ferroviaria, indicata in planimetria con la lettera e).
3. Gli interventi di cui al paragrafo 1 sono dettagliatamente descritti, per quanto concerne il piano economico finanziario dell'investimento per l'attuazione del progetto di riconversione e sviluppo economico, nel documento "*Piano industriale*" di cui all'Allegato C, nonché, in relazione agli interventi di messa in sicurezza delle aree, dal documento "*Protocollo per la Reindustrializzazione e la MISO*" di cui all'Allegato D. Le Parti danno atto che gli interventi di riconversione e sviluppo economico, da un lato, e di messa in sicurezza delle aree previa rimozione rifiuti, dall'altro, sono strettamente collegati e interdipendenti e che la loro realizzazione è prevista e realizzabile solo nell'ambito di un progetto unitario e inscindibile, approvato e autorizzato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico sulla base delle determinazioni assunte in Conferenza di Servizi, secondo quanto previsto dall'articolo 252-bis, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. A norma dell'articolo 252-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le Parti, nei limiti delle proprie competenze e dell'ambito di intervento nel presente Accordo, riconoscono il preminente interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e funzionale agli obiettivi di risanamento e di sviluppo economico. La stipula del presente Accordo costituisce dichiarazione di pubblica utilità.



Articolo 3

Concessioni aree demaniali

1. L’Agenzia del demanio interviene nel presente Accordo ai soli fini del rilascio della concessione delle aree di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), alla Parte Privata, sulla base del piano degli investimenti vagliato positivamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell’articolo 1, comma 294, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, salvi gli obblighi di legge, non assume alcun ulteriore impegno, né può essere in alcun modo ritenuta responsabile in relazione agli obblighi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del presente Accordo.
2. La concessione ha ad oggetto il sito demaniale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e la sua efficacia è subordinata all’adozione del decreto interministeriale di autorizzazione e approvazione degli interventi per l’attuazione del Progetto integrato, ai sensi dell’articolo 252-bis del D.lgs. 152/2006, alla luce della peculiare finalità della concessione stessa che è anche di recupero della sicurezza ambientale e sanitaria dei luoghi. Ove Metinvest Adria eserciti la facoltà di cui all’articolo 5, paragrafo 13, del presente Accordo la concessione cessa di avere efficacia. Con riferimento all’area di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), la stessa sarà oggetto di concessione solo dopo il perfezionamento degli accordi di cui all’articolo 5, paragrafo 4, ultimo periodo.
3. L’Agenzia del demanio, per il tramite delle proprie Strutture territoriali competenti, provvederà a rilasciare alla Parte Privata, entro i termini di legge, la concessione delle aree demaniali di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 1, comma 294, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, per una durata fino ad un massimo di 30 anni, all’esito positivo di tutte le prescritte procedure e verifiche di legge.
4. L’Agenzia del demanio, su richiesta motivata della Parte Privata, si impegna ad attivare le iniziative volte all’eventuale rinnovo della concessione, ove ricorrono i presupposti di legge, previa autorizzazione da parte del Comitato esecutivo di cui all’articolo 11 del presente Accordo.
5. La Parte Privata si impegna a prestare idonea garanzia fideiussoria a copertura del valore del patrimonio dello Stato oggetto di demolizione, come da progetto di riqualificazione industriale approvato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, ove non fosse adeguatamente compensato dalle opere realizzate, e a smaltire i rifiuti, ivi inclusi gli arredi, gli impianti e gli altri beni ivi insistenti.
6. L’Agenzia del demanio, in caso di positivo esito dell’istruttoria per il rilascio della concessione, provvede ad autorizzare la Parte Privata alla demolizione degli immobili attualmente insistenti nell’area. Gli immobili realizzati dalla Parte Privata nelle aree concesse e le altre strutture su di esse infisse, ad eccezione della quota dei medesimi immobili equivalente alle strutture di cui al precedente comma 5, che alla data di sottoscrizione del presente accordo appartengono al patrimonio dello Stato e che saranno oggetto di demolizione da parte del concessionario, saranno nella proprietà superficiaria della Parte Privata sino alla scadenza della concessione e, secondo quanto sarà previsto dal provvedimento di concessione, possono essere



sottoposti ad ipoteca a garanzia dei finanziamenti erogati in funzione del progetto. Le Parti Pubbliche, con competenza di iniziativa legislativa, si impegnano a promuovere l'adozione di una specifica normativa volta ad attribuire, al momento della scadenza di concessioni relative a grandi progetti industriali di interesse nazionale, un equo indennizzo a beneficio del concessionario uscente e a carico del concessionario terzo subentrante.

7. L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, relativamente alle aree di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), considerato il loro valore funzionale alla piena riuscita del Progetto di riqualificazione del Polo industriale di Piombino nel suo complesso, procede al rilascio della concessione demaniale, di cui le Parti riconoscono l'essenzialità, ai fini dello sviluppo del sito industriale, all'esito di un procedimento amministrativo disciplinato dalle procedure di cui alla legge 23 gennaio 1984, n. 94 e ss. mm. e ii., dal regolamento approvato dall'Adsp MTS nonché dal DM del 28 dicembre 2022 e relative Linee Guida di cui al DM 110 del 28 aprile 2023.

Articolo 4

Piano industriale, cronoprogramma delle azioni e investimenti previsti

1. Il Piano industriale, descritto all'Allegato C al presente Accordo, prevede la realizzazione, con data di messa in esercizio stimata nell'ultimo trimestre del 2028, di un'acciaieria composta di due forni elettrici da 190 ton cadauno, affiancati dai necessari impianti di metallurgia secondaria al fine di produrre la gamma di acciai prevista a piano, il cui output produttivo alimenta una colata continua collegata ad un laminatoio composto da 3+5 gabbie di laminazione, che permettono di produrre 2,7 milioni di tonnellate di coils in spessori da 0,8 a 25,4 mm, con una larghezza massima del nastro pari a 2134 mm.
2. Il Piano industriale permette:
 - a. la realizzazione di lotti produttivi di limitate dimensioni, senza significative perdite di produttività, rispondendo alle esigenze del mercato composto principalmente da PMI interessate a tali tipologie di forniture con consegna *just in time*;
 - b. la realizzazione di un'ampia gamma produttiva (acciai per i rilaminatori, per la formatura a freddo – stampaggio e profondo stampaggio –, gli acciai strutturali, gli HSLA e gli AHSS/UHSS, e gli acciai per i serbatoi a pressione) destinata a soddisfare la domanda di tutti i settori produttivi (dai tubifici alle industrie del settore della meccanica ai rilaminatori in grado di fornire il settore del bianco e dell'automotive);
 - c. emissioni di CO₂ attese che si attestano, in base ai principi della tassonomia definiti dalla Unione europea, su valori di poco superiori ai 200 kg per tonnellata di acciaio liquido, corrispondenti a quantità di 10 volte inferiore rispetto agli impianti precedentemente installati nel Polo siderurgico di Piombino e del 35% inferiore alla media degli impianti simili installati in Europa negli ultimi 10 anni.
3. Il Piano industriale si compone delle fasi implementative indicate dal Cronoprogramma di cui all'Allegato E al presente Accordo, che ne dettaglia le tempistiche.



4. Il Piano industriale prevede un investimento complessivo pari a circa 2,5 miliardi di euro, con equity apportato dagli azionisti, stimato in circa 800 milioni di euro (inclusivo degli eventuali flussi generati nella fase di pre-completamento), integrato dai contributi attesi di cui al paragrafo 5. La restante quota dell'investimento è realizzata mediante finanziamenti di medio/lungo termine prestati da istituti bancari e/o investitori istituzionali, con garanzie pubbliche.
5. Per il sostegno degli interventi di cui al presente articolo, il Ministero delle imprese e del made in Italy, sulla base delle risultanze dell'attività istruttoria in corso e coerentemente con le regole eurounitarie sugli aiuti di Stato, si impegna ad attivare le iniziative volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per il completamento del procedimento amministrativo ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014. A tale proposito, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha già individuato le risorse per l'importo complessivo massimo richiesto di 323.921.500,00 euro, destinate al finanziamento del Contratto di Sviluppo per tutela ambientale, di cui all'istanza presentata in data 27 dicembre 2024, acquisita al protocollo n CDSAMB00000006, per il quale risulta presentata in data 14 gennaio 2025 una richiesta di attivazione della procedura fast track Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014.

Articolo 5

Piano di messa in sicurezza ambientale

1. Le Parti danno fin d'ora atto che, sia nell'area c.d. Macroarea Nord, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del presente Accordo, sia nell'area c.d. 36 ettari, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente Accordo, sono presenti cumuli di rifiuti abbandonati e che non sono stati realizzati ovvero terminati interventi di messa in sicurezza o bonifica legati allo stato di contaminazione delle aree stesse, da parte del concessionario uscente. Alla Parte Privata non può essere attribuita alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta, in ordine all'abbandono, al deposito, alla presenza e agli effetti prodotti dalla preesistenza, nelle predette aree, di rifiuti o di altre fonti contaminanti, anche ove tali effetti ambientali si manifestino successivamente al conseguimento della concessione delle stesse aree.
2. Le Parti convengono che, previa approvazione del Progetto integrato, di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Accordo, la Parte Privata provvede, subordinatamente all'attuazione di detto progetto e nell'ambito dello stesso, in qualità di soggetto interessato non responsabile, alla messa in sicurezza operativa dei suoli delle aree di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del presente Accordo (di seguito, "MISO Privata"), in coerenza con i risultati della analisi di rischio sanitaria e ambientale sito-specifica che la Parte Privata presenta con riferimento al Progetto integrato.
3. Le attività di messa in opera della MISO Privata sono svolte secondo il cronoprogramma e in conformità con quanto previsto all'Allegato D.



4. Le Parti convengono che, subordinatamente all'attuazione del Progetto integrato e nell'ambito dello stesso, la Parte Privata provvede agli interventi di rimozione e avvio al recupero o smaltimento dei cumuli di rifiuti insistenti sulla c.d. area 36 ettari, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente Accordo, ad eccezione dei rifiuti insistenti sulle aree indicate nella planimetria di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), in colore verde che saranno oggetto di rimozione nell'ambito dell'intervento della “MISO Pubblica”, limitatamente ai fini della realizzazione dell'impianto TAF. Tali rifiuti sono individuati e quantificati nella relazione contenuta all'Allegato D al presente Accordo. Le Parti convengono che la Parte Privata provvede alla realizzazione degli interventi di cui al presente paragrafo subordinatamente alla messa a disposizione da parte dei soggetti tenuti alla rimozione dei cumuli di rifiuti delle risorse finanziarie relative a tale rimozione, fatti salvi eventuali diversi accordi intervenuti tra questi soggetti e la Parte Privata.
5. La Parte Privata dichiara che, sulla base dell'accordo intervenuto tra la stessa e il Gruppo JSW Steel Italy, gli interventi di rimozione e avvio al recupero o smaltimento dei cumuli di rifiuti nella cd. Macroarea Nord di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del presente Accordo, competono al Gruppo JSW Steel Italy in attuazione dei decreti regionali 22375/2023 e 2881/2024 e in coerenza con quanto disposto nell'accordo intervenuto tra la Parte Privata e il Gruppo JSW Steel Italy. Le Parti Pubbliche competenti in materia ambientale si impegnano ad assicurare, anche attraverso un'adeguata e costante attività di controllo, l'attuazione dei decreti e la concreta rimozione di detti cumuli nei tempi in essi stabiliti. La Parte Privata si impegna a garantire il massimo sforzo per assicurare l'esecuzione gli interventi di cui al primo periodo, nel caso di mancata realizzazione degli stessi da parte del Gruppo JSW Steel Italy.
6. L'assunzione volontaria da parte della Parte Privata, per effetto del presente Accordo o sulla base di altri accordi con soggetti privati o con pubbliche amministrazioni, e la conseguente esecuzione da parte della stessa di attività o interventi ambientali non determina alcun riconoscimento, trasferimento o allocazione in capo alla stessa Parte Privata di responsabilità ambientali per contaminazioni derivanti da attività svolta da precedenti operatori o concessionari sulle aree in concessione o su aree adiacenti, o da omessi interventi di rimozione, bonifica o di messa in sicurezza ad opera di precedenti operatori o concessionari.
7. Ai sensi dell'articolo 252-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'attuazione da parte della Parte Privata degli obblighi derivanti dal presente Accordo esclude per la Parte Privata ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'Accordo medesimo.
8. In relazione alla gestione dei rifiuti, le Parti Pubbliche competenti si impegnano a porre in essere con la massima celerità le attività istruttorie volte all'ampliamento delle discariche e al rilascio delle relative autorizzazioni. Congiuntamente, le Parti Pubbliche competenti in materia si impegnano ad effettuare celermente le istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni atte al recupero dei rifiuti provenienti dal Polo siderurgico.
9. Il progetto di riqualificazione industriale deve perseguire la finalità di minimizzare le pressioni ambientali dovute alla produzione di materiale di risulta ottenuto dalle attività di demolizione e alle terre e rocce da scavo, prevedendone il riutilizzo per le opere previste dallo stesso progetto.



10. Anche al fine di minimizzare gli impatti sull'ambiente e sulle comunità locali e dare al contempo impulso all'economia del territorio, le Parti Pubbliche competenti si impegnano a favorire l'utilizzo da parte della Parte Privata di siti adiacenti o prossimi per lo stoccaggio, l'eventuale trattamento e/o lo smaltimento di materiali risultanti dalle attività di escavazione e demolizione e di ogni altro intervento realizzato per l'attuazione del Progetto, nonché di quelli risultanti dai processi industriali, adoperandosi, inoltre, affinché sia assicurato che dette attività possano essere svolte a condizioni economiche sostenibili, in conformità a quanto previsto dal *"Protocollo per la reindustrializzazione e la MISO"* di cui all'Allegato D al presente Accordo.
11. Dato atto che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 242, comma 7, e 248, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi e le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50 per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi, le Parti interessate convengono che - in considerazione dell'entità anche economica degli interventi di cui al presente Accordo di programma e della sussistenza di un rilevante interesse pubblico alla esecuzione di tali interventi, in particolare di quelli che interessano le aree demaniali - a garanzia della corretta esecuzione degli interventi previsti dal presente Accordo di programma e con particolare riferimento ai tempi di progettazione e attuazione degli interventi medesimi il soggetto obbligato è tenuto a prestare in favore della Regione Toscana una garanzia bancaria o assicurativa in misura pari al 15 per cento del costo stimato dell'intervento di MISO Privata.
12. La Parte Privata si impegna a presentare il Progetto integrato e l'istanza di verifica dell'assoggettabilità a VIA del medesimo Progetto entro 2 (due) mesi dalla stipula del presente Accordo indipendentemente dal verificarsi della condizione sospensiva di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
13. La Parte Privata si impegna altresì, a coordinare il Progetto integrato con l'intervento di messa in sicurezza operativa della falda da parte del soggetto attuatore Invitalia (di seguito, "MISO Pubblica"). La Parte Privata può rinunciare al Progetto integrato presentato, entro 30 giorni dall'acquisizione di efficacia della sua approvazione in caso di prescrizioni ritenute finanziariamente e/o tecnicamente non sostenibili per la sua realizzazione.
14. Le Parti Pubbliche danno atto che, con riferimento alle porzioni di area oggi in concessione al Gruppo JSW Steel Italy, la Parte Privata può, anche previo accordo con lo stesso Gruppo JSW Steel Italy, porre in essere gli interventi, anche ambientali, tesi a consentire la dismissione degli impianti e la riconsegna e utilizzazione dell'area in coerenza, sulla base e per il tramite degli obblighi assunti con il Progetto integrato.

Articolo 6

Approvvigionamento delle acque e messa in sicurezza delle acque di falda



1. Le Parti, limitatamente agli ambiti di competenza, danno atto, come rappresentato nelle Premesse, che il sito è già interessato dall'intervento di MISO Pubblica, il cui progetto è approvato dai Ministeri competenti ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, svolto da parte del soggetto attuatore Invitalia, che ne ha affidato la realizzazione mediante apposito contratto di appalto, e che, per localizzazione, modalità realizzative e tempi di esecuzione – in quanto intervento individuato nell'Accordo di programma 24 aprile 2014 e programmato per consentire la immediata fruizione dell'area – deve essere coordinato con la realizzazione del Progetto integrato, come previsto dall'articolo 252-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
2. In particolare, con specifico riferimento alla localizzazione, alle modalità e ai tempi di realizzazione dell'impianto di Trattamento Acque di Falda - TAF, la Regione Toscana e Invitalia si impegnano a definire la migliore soluzione progettuale e le relative modalità di attuazione, consultando e in coordinamento con la Parte Privata, in coerenza con la necessità di minimizzare le reciproche interferenze, tenendo conto del rispetto degli obiettivi ambientali, delle coperture economiche disponibili, delle condizioni contrattuali stipulate nonché degli aspetti autorizzativi della MISO Pubblica e di quanto citato in premessa circa la Proposta Tecnica di modifica del progetto MISO pubblica, di cui all'Allegato B . Al riguardo, la Parte Pubblica conviene che la nuova ubicazione del TAF costituisce una modifica “*non sostanziale*” e pertanto non necessiti l'avvio di un nuovo procedimento di approvazione ai sensi dell'articolo 252-bis del D.lgs. 152/2006.
3. In ogni caso, le Parti si impegnano a definire opportune misure esecutive, in termini di cronoprogramma e sequenza delle attività da svolgere, che garantiscano il coordinamento degli interventi necessari alla sollecita realizzazione della MISO Pubblica e del Progetto integrato, prevenendo ove possibile ogni forma di interferenza e adoperandosi per la risoluzione di eventuali problematiche impreviste che dovessero palesarsi in fase esecutiva, nei limiti dei finanziamenti disponibili, tenendo indenne la parte pubblica, ivi compreso il soggetto attuatore Invitalia, da qualsiasi rischio di natura imprenditoriale.
4. Per le finalità specificate ai paragrafi precedenti, la Regione Toscana e Invitalia si impegnano a far sì che, laddove necessario, siano apportate al contratto di appalto, all'uopo stipulato, le necessarie varianti, nei limiti e con le modalità consentiti dalla normativa applicabile e del quadro economico di riferimento. Le Parti si danno atto che la fattibilità e sostenibilità economica del Progetto integrato, oggetto del presente Accordo, costituiscono interesse pubblico preminente e prioritario anche ai fini di dette varianti. Le competenti Parti Pubbliche si impegnano a individuare un'adeguata copertura finanziaria per far fronte a eventuali nuovi oneri e/o costi aggiuntivi, a carico di Invitalia, derivanti, strumentali o conseguenti alle predette varianti e alle necessarie modifiche contrattuali, anche se rinvenienti da eventuali riserve o pretese di appaltatori o di terzi.
5. La Parte Privata, consapevole che le varianti necessarie potrebbero generare eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma di realizzazione del Progetto integrato, si impegna a rivedere il cronoprogramma stesso all'atto dell'approvazione delle suddette varianti da parte del Ministero competente. Invitalia e la Regione Toscana, per ciò che attiene alla realizzazione del Progetto integrato, e la Parte Privata, per ciò che attiene la realizzazione della MISO



Pubblica, non saranno ritenute responsabili di eventuali ritardi nella relativa realizzazione, ad esse imputabili e riconducibili all’istruttoria di approvazione delle predette varianti, se non nei limiti del dolo o colpa grave.

6. Per la realizzazione degli interventi di MISO Pubblica descritti ai precedenti paragrafi, la Parte Privata si impegna a mettere a disposizione e consegnare alla Regione Toscana e Invitalia le aree demaniali ad essa concesse, previa comunicazione e secondo modalità e tempi da concordare, tenendo conto delle esigenze di realizzazione della MISO Pubblica e del Progetto integrato, e fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 5 in merito al cronoprogramma del Progetto.
7. Nel rispetto del principio stabilito dal comma 1, art 243, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in conformità agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche, la Parte Privata valuterà nel Progetto integrato il riutilizzo delle acque trattate dall’impianto TAF, facendosi carico dell’effettuazione dei trattamenti necessari ai fini del loro utilizzo nel ciclo produttivo anche eventualmente tramite la gestione integrata del TAF. A tal fine nell’ambito dei procedimenti dedicati all’acquisizione dei titoli autorizzativi la Parte Privata può prevedere un apposito modello di gestione delle acque nel quale saranno individuati procedure e standard per l’eventuale riutilizzo.
8. Per il volume aggiuntivo necessario di acque funzionali alle esigenze produttive, le Parti Pubbliche si impegnano a garantire, anche attraverso il tempestivo rilascio dei necessari provvedimenti amministrativi, un adeguato approvvigionamento, prioritariamente attraverso l’utilizzo – previo accordo con l’ente gestore acquedotto e fognatura ASA S.p.A. – delle condotte già presenti e dedicate all’uso industriale (“Progetto Fenice” e “Progetto Cornia Industriale”), attraverso le condotte già presenti e dedicate all’uso industriale e/o tramite la presa di acqua di mare prevista nel Progetto integrato.

Articolo 7

Interventi infrastrutturali

1. Al fine di assicurare il conseguimento delle finalità, qualificate di straordinaria necessità e urgenza, ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in ordine al completamento degli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, le Parti Pubbliche riconoscono la competenza della realizzazione degli stessi al Commissario Straordinario che si avvale, in qualità di Soggetto Attuatore, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale.
2. Al fine di garantire l’intera operatività del sito nell’interesse ad una sua complessiva riqualificazione e riconversione, le Parti Pubbliche sottoscritte si impegnano:
 - a. alla realizzazione nel porto di Piombino dei lavori di tombamento degli specchi acquei nonché di quelli ulteriori necessari per l’infrastrutturazione delle aree portuali di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del presente Accordo, meglio rappresentate nella



planimetria di cui all'Allegato A, in colore rosso con retinatura rossa a quadretti (Banchina Nord Ovest e aree retrostanti Metinvest);

- b. a dotare la parte commerciale ovvero industriale del porto di Piombino (dove insistono le aree portuali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del presente Accordo) di idonea accessibilità lato mare (con profondità di almeno -13/ -15 metri) e lato terra, nonché di idoneo collegamento ferroviario per consentire l'implementazione del piano di impresa che sarà presentato all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale unitamente alle istanze della Parte Privata o di una società da essa controllata o ad essa collegata, ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
 - c. se necessario, ad effettuare il procedimento di adeguamento tecnico funzionale del Piano Regolatore Portuale del porto di Piombino per consentire la realizzazione del piano di impresa funzionale al Progetto o comunque a far sì che gli strumenti di programmazione e pianificazione portuale adottandi dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale siano coerenti con il Progetto integrato
3. La dotazione finanziaria complessiva necessaria alla copertura degli interventi di cui al paragrafo 2 è pari a complessivi euro 157.000.000,00, al netto del collegamento ferroviario, sulla base del costo stimato dei singoli interventi di seguito rappresentato:

OPERE DI COMPLETAMENTO PRP			
Descrizione opere	Costo unitario (ml/mq/mc)	Quantità	Importo totale
Banchina Ovest 1 (compreso dragaggi)	140.000,00 €	400,00	56.000.000,00
Banchina Nord-Ovest (810 mt)	80.519,98 €	810,00	65.221.183,14
Vasca di contenimento dei dragaggi	43,87 €	50.000,00	2.193.400,00
Dragaggi	17,24 €	307.500,00	5.301.950,00
Consolidamento terreni vasche	52,00 €	125.000,00	6.500.000,00
Pavimentazione piazzali	116,08 €	135.000,00	15.670.500,00
TOTALE LAVORI			150.887.033,14
ONERI DELLA SICUREZZA			754.435,17
ONERI DELLA PROGETTAZIONE			6.058.531,70
IMPORTO TOTALE			157.700.000,00

4. Le Parti Pubbliche si impegnano a realizzare i lavori di riqualificazione e riconversione del porto secondo un cronoprogramma che dia la priorità alla realizzazione e alla messa in esercizio della banchina nord-ovest ed alla operatività delle aree funzionali al progetto della Parte Privata (per un importo stimato di circa 100 milioni di euro). A tal fine si impegnano ad avviare con ogni consentita urgenza le attività di progettazione dell'intervento fermo restando che le procedure di affidamento sulla base dello sviluppo del PFTE da porre a base di gara sono subordinate all'individuazione delle fonti di finanziamento.
5. In considerazione della preminente rilevanza strategica di interesse nazionale del progetto della Parte Privata, nelle more della realizzazione delle opere di cui ai paragrafi 2 e 4, le Parti



Pubbliche si impegnano a garantire l'operatività del Progetto medesimo salvaguardando l'equilibrio economico finanziario dello stesso. A tal fine le Parti Pubbliche si impegnano ad assicurare la fruizione di banchine, pontili ed aree pubbliche funzionali al Progetto disponibili nel porto di Piombino, prioritariamente rispetto ad altri traffici in caso di arrivi concomitanti, ferma restando la salvaguardia delle leggi del mare. Nel perseguitamento della medesima finalità, le Parti Pubbliche si impegnano altresì, in caso di assegnazione o riassegnazioni delle banchine o dei pontili esistenti non soggetti a concessione o con concessione in scadenza da affidare con procedura di evidenza pubblica, a riconoscere carattere di priorità, limitatamente al periodo necessario alla conclusione degli interventi di cui al precedente paragrafo, alla Parte Privata che manifestasse interesse al riguardo. Resta inteso che, gli oneri necessari all'adeguamento delle opere preesistenti medio tempore interessate dal progetto della Parte Privata, saranno a carico di quest'ultima e connessi alla previsione del periodo di assegnazione. In questo caso l'ammortamento residuo sul capitale investito dalla Parte Privata sarà oggetto di restituzione alla stessa attraverso una riduzione del canone di concessione demaniale per il numero di anni che sarebbero stati necessari a completare l'ammortamento medesimo.

6. Il Progetto prevede, altresì, la costituzione di servitù in favore di terzi, su aree in concessione alla Parte Privata e in favore della Parte Privata su aree in concessione di altri soggetti, secondo il principio del minimo impatto e della minima interferenza possibile sulle attività della Parte Privata, e funzionali alla realizzazione e al funzionamento delle reti infrastrutturali.
7. Le Parti Pubbliche competenti si impegnano ad agevolare il rilascio dei titoli autorizzatori necessari ad assicurare il collegamento infrastrutturale e alle reti di approvvigionamento energetico e fluidi ausiliari.
8. In relazione alla movimentazione, le Parti Pubbliche sottoscritte si impegnano:
 - a. a garantire la realizzazione di un sistema ferroviario interno ed esterno al sito, connesso alla rete ferroviaria nazionale, anche assicurando la disponibilità delle aree ove debbano insistere le infrastrutture e gli elementi ad esse connessi e/o funzionali. L'infrastruttura ferroviaria è realizzata secondo il Progetto concordato tra le Autorità competenti e i soggetti concessionari (Parte Privata e JSW Steel Italy) e allegato al presente Accordo (Allegato G), nei tempi e sulla base del cronoprogramma e delle fasi realizzative ivi previsti, da gestire in forma condivisa/consortile tra la Parte Privata e JSW o tramite il ricorso ad un gestore esterno, assicurando in ogni caso l'accesso di terzi a condizioni ragionevoli;
 - b. a garantire la realizzazione di un collegamento viario e ferroviario tra l'area Nord e le aree portuali, anche attraverso l'ampliamento del ponte c.d. Terre rosse;
 - c. a garantire l'adeguatezza del sistema viario interno ed esterno al sito, anche realizzando o potenziando le strutture esistenti, così da consentire l'accesso nei punti indicati in planimetria (Allegato H al presente Accordo).

Articolo 8

Approvvigionamenti energetici



1. In relazione agli approvvigionamenti energetici, al fine favorire l'accesso a forniture energetiche a prezzi competitivi, tenuto conto che ciò costituisce presupposto imprescindibile per la produzione competitiva di acciaio e condizione essenziale e irrinunciabile per la realizzazione del Piano industriale della Parte Privata, i Ministri sottoscrittori richiamano l'impegno del Governo italiano, nell'ambito del Clean Industrial Deal della Commissione Europea, a sviluppare le misure dei collegati Piano d'Azione per l'Energia a Prezzi Accessibili e Piano d'Azione per l'Acciaio e i Metalli, che possono determinare le condizioni per la mitigazione dei costi dell'energia elettrica per i grandi consumatori industriali del Paese e, dunque, sui fondamentali economici del Piano industriale.
2. La Parte Pubblica si impegna a seguire con assiduità l'evoluzione concreta del Progetto integrato e – anche sulla base delle informazioni e degli aggiornamenti relativi all'attuazione del Progetto integrato che verranno comunicati periodicamente dalla Parte Privata alla Parte Pubblica – a mettere a disposizione effettiva della società per la realizzazione del presente Progetto integrato condizioni di accesso alle stesse opportunità presenti per il comparto siderurgico ad alto consumo energetico operante in Italia. E ciò tra l'altro mediante:
 - a. l'applicazione di procedure di massima semplificazione – attesa la preesistenza nell'area di crisi industriale complessa di infrastrutture di trasporto elettrico da adeguare in modo da garantire l'indispensabile sicurezza dell'approvvigionamento energetico – per l'autorizzazione e la realizzazione delle opere di competenza della società Terna S.p.a., in modo che esse minimizzino i costi del servizio di trasporto e connessione, siano compatibili e funzionali alla prevista collocazione spaziale degli impianti industriali, anche attraverso la messa a disposizione della società Terna S.p.a. di apposite aree all'interno dell'area del Piano industriale e trovino realizzazione entro l'avvio della produzione siderurgica;
 - b. nell'ambito del sostegno del Governo alle iniziative di Merchant Lines elettriche inserite nel *"Nuovo Piano Mattei"* e nella Strategia Global Gateway dell'Unione Europea, che prevedono l'approdo dal Mar Tirreno nella Regione Toscana, l'impegno a verificarne l'ottimale collocazione in aree vicine al sito di realizzazione del Piano industriale, al fine di favorirne l'accesso diretto alle prospettate nuove disponibilità di elettricità da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante Power Purchase Agreement (PPA) di lunga durata;
 - c. la valutazione delle condizioni per l'immissione sul mercato di significativi quantitativi di energia rinnovabile rivenienti dagli impianti FER che abbiano avuto accesso a misure di sostegno alla produzione, a favore di consumatori energivori, tra i quali – nell'ambito di una trasparente partecipazione a procedure di evidenza – la Parte Privata, al fine di soddisfare una quota di fabbisogno energetico del Piano industriale;
 - d. la valutazione di una nuova disciplina di autoconsumo anche per gli utenti grandi consumatori energivori, che riconsideri gli attuali limiti normativi in ordine alla distanza tra impianti di produzione e impianti di consumo;
 - e. la valutazione del Piano industriale ai fini dell'accesso alle misure di promozione dell'efficienza energetica di cui al DM MASE 11 gennaio 2017 e successive modifiche ed integrazioni;



- f. l'impegno delle Parti Pubbliche competenti alla valutazione di iniziative della Parte Privata volte al soddisfacimento del fabbisogno di energia elettrica del Piano industriale, in applicazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, numero 181, convertito in legge 2 febbraio 2024, numero 11;
- g. nell'ambito dello sviluppo delle azioni della Strategia Nazionale per l'Idrogeno e l'adempimento degli obblighi imposti dalla Direttiva 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio (RED 3), l'impegno delle Parti Pubbliche che promuovono la realizzazione del Corridoio Meridionale Idrogeno (progetto South 2- Corridor) a definire i tracciati della dorsale principale e delle reti di collegamento ai poli industriali, in modo da considerare il Piano industriale quale primario grande utilizzatore di idrogeno verde, in ragione della sua predisposizione impiantistica all'utilizzo di tale vettore energetico nella produzione di acciaio.

Articolo 9

Obblighi di attuazione e coordinamento delle attività dirette alla realizzazione del programma

1. Le Parti, nel condiviso interesse alla realizzazione del Progetto integrato, si impegnano a comportarsi secondo correttezza e buona fede, assicurando la rapidità ed esaustività delle reciproche comunicazioni, nel quadro di un più generale impegno alla mutua collaborazione circa il rispetto delle tempistiche contemplate nel presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano ad assicurare il coordinamento delle azioni pubbliche e private, in coerenza con gli obiettivi ambientali, sociali ed economici del Progetto integrato, anche in relazione al soddisfacimento di esigenze progettuali e realizzative che coinvolgano soggetti terzi all'Accordo. In particolare, le Parti si impegnano a coordinare le rispettive azioni per determinare tempi, modalità e ogni altro connesso e funzionale adempimento necessario e/o anche semplicemente utile all'attuazione del Progetto integrato.
3. Per l'attuazione del Progetto integrato, la Parte Privata provvede, secondo le tempistiche stabilite nel presente Accordo e nei suoi allegati, alla richiesta di atti autorizzativi e concessori, nonché ad effettuare le segnalazioni e le comunicazioni occorrenti alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti, alla esecuzione delle opere e degli interventi e al compimento delle attività previste nel Progetto integrato.
4. La Parte Privata si impegna a corredare istanze e richieste, nonché comunque a fornire alle amministrazioni competenti informazioni corrette ed esaustive, funzionalmente alla più efficace tutela degli interessi pubblici che il Progetto integrato è destinato a soddisfare.
5. Le Parti Pubbliche, nei limiti dei propri ambiti di competenza, riconoscendo l'importanza del rispetto dei tempi di realizzazione del Progetto integrato, in quanto essenziali ai fini dell'equilibrio finanziario dello stesso, si impegnano al tempestivo rilascio delle autorizzazioni, concessioni e degli altri atti, di qualsivoglia natura, che siano richiesti ai fini della realizzazione del Progetto integrato e all'esercizio dell'attività, nonché a svolgere e concludere i controlli previsti.



6. Le Parti Pubbliche, nei limiti dei propri ambiti di competenza, si impegnano ad attivarsi per adeguare gli strumenti di pianificazione e/o programmazione, ove necessario e comunque ove opportuno per ragioni di certezza del quadro giuridico.
7. L'approvazione del Progetto integrato costituisce titolo abilitativo espresso dell'intervento anche a fini edilizi. A detti fini, la Parte Privata si impegna alla presentazione degli elaborati, progetti e documenti di cui all'elenco che si allega sotto la lettera F. Le successive SCIA di completamento sono presentate dalla Parte Privata all'amministrazione competente, nonché, contestualmente, ai soli fini conoscitivi, al Comitato esecutivo.
8. Le Parti Pubbliche del presente Accordo si impegnano a promuovere, favorire, supportare accordi tra privati che consentano la realizzazione del Progetto integrato e il successivo esercizio delle attività, anche in ordine ai profili che riguardano la gestione dei rifiuti, gli approvvigionamenti, le connessioni infrastrutturali.
9. La Parte Privata, nella realizzazione del Progetto integrato, si impegna a valutare la collaborazione con le piccole e medie imprese operanti sul territorio.
10. La Parte Privata si impegna ad avviare le assunzioni di personale, funzionali alla realizzazione delle diverse fasi del Piano industriale, attingendo dal bacino dei lavoratori attualmente impiegati dal Gruppo JSW Steel Italy, fermi i requisiti professionali necessari e fino a concorrenza degli impegni, in termini di tempistiche e modalità di assunzione, previsti nell'Accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali il.... allegato sotto la lettera I e parte integrante del presente Accordo di programma, di cui è una condizione necessaria per la sottoscrizione e validità.
11. L'elevato livello tecnologico della linea, dotata dei più recenti sistemi di automazione, renderà necessario formare il personale da assumere per il Piano industriale. A tale fine sarà necessario attuare uno o più percorsi di formazione preventiva, atti ad aggiornare e qualificare i candidati del bacino di lavoratori attualmente impiegati dal Gruppo JSW Steel Italy, nonché gli ulteriori percorsi formativi relativi al personale comunque necessario per coprire il fabbisogno della Parte Privata. La Parte Privata si impegna a co-finanziare con la Regione Toscana i necessari percorsi formativi del personale. Tale attività di formazione sarà attuata durante il periodo di realizzazione dell'impianto produttivo di cui all'articolo 4, secondo le modalità concordate con le Organizzazioni Sindacali nell'Accordo sottoscritto il...di cui al paragrafo 10.
12. In relazione alla realizzazione delle finalità del paragrafo 11, la Regione Toscana si impegna a supportare i percorsi formativi delle maestranze del bacino del Gruppo JSW Steel Italy. La Regione Toscana in particolare mette a disposizione i seguenti strumenti:
 - a. percorsi di *reskilling* ed *upskilling* previsti e finanziati dal programma PNRR-GOL;
 - b. percorsi di formazione previsti e finanziati dal PR FSE+ 2021-2027;
 - c. incentivi all'assunzione.
13. La Regione Toscana si impegna, inoltre, a valutare l'opportunità di presentare, in accordo con le Parti Pubbliche e la Parte Privata, domanda di finanziamento di formazione e riqualificazione su misura, riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite, orientamento professionale, consulenza e tutoraggio a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG).



14. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è attivato un tavolo di lavoro per monitorare il rispetto degli impegni e delle tempistiche di cui al presente articolo con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dei competenti enti territoriali.

Articolo 10

Interesse strategico nazionale

1. Le Parti Pubbliche si impegnano a valutare il preminente interesse strategico nazionale del Piano industriale oggetto del presente Accordo ai sensi dell'articolo 13 decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, e l'eventuale successiva nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presidente della Regione territorialmente interessata, di un Commissario Straordinario di Governo per assicurare l'efficace coordinamento degli interventi previsti nel presente Accordo.

Articolo 11

Monitoraggio controllo e gestione degli interventi

1. È istituito un Comitato esecutivo a cui partecipano membri designati da ogni soggetto sottoscrittore del presente Accordo. A questo fine, entro la data di entrata in vigore del presente Accordo, ciascuna Parte sottoscrittrice indicherà al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il nominativo del proprio rappresentante.

2. Il Comitato esecutivo è presieduto e convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e si riunisce con cadenza semestrale, fatta salva la facoltà del Presidente del Comitato esecutivo di convocare riunioni straordinarie e la facoltà di ciascun rappresentante di chiedere al presidente tale convocazione, che vi provvede tempestivamente.

3. Compiti del Comitato esecutivo sono quelli di verificare lo stato di attuazione dell'Accordo di programma, favorire il coordinamento delle diverse fasi di attuazione dell'Accordo e monitorare il continuo rispetto delle sue previsioni.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo e fino al completamento degli interventi, la Parte Privata è tenuta a presentare al Comitato un report semestrale che descriva dettagliatamente lo stato di avanzamento dei lavori e delle attività, oltreché il rispetto della tempistica, previsti dal Cronoprogramma che si allega sotto la lettera E.

Articolo 12



Disposizioni finali

1. In considerazione della complessità e della rilevanza del Progetto integrato, tenuto conto del preminente interesse pubblico alla sua realizzazione e dell'esigenza di conservare le condizioni giuridiche, materiali e di equilibrio economico che consentano di attuarlo, le Parti si impegnano a procedere concordemente alla realizzazione degli adempimenti previsti nel presente Accordo e nei suoi allegati.
2. Per i motivi e le considerazioni di cui al paragrafo 1, il presente Accordo si interpreta nel modo più coerente con la finalità di consentire l'attuazione del Progetto integrato.
3. L'efficacia del presente Accordo con riferimento agli obblighi in capo alla Parte Privata inerenti alla realizzazione del Progetto integrato e in particolare quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 5 paragrafi 2, 3 e 4, nonché all'articolo 9 paragrafi 9, 10 e 11, è sospensivamente condizionata all'esistenza e alla disponibilità per la Parte Privata dei fondi sufficienti all'esecuzione del Progetto, secondo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 4, del presente Accordo, limitatamente agli importi da erogarsi a seguito della sottoscrizione dei contratti di finanziamento con banche, intermediari finanziari o soggetti finanziatori pubblici o privati coinvolti nel Progetto e della sottoscrizione del Contratto di Sviluppo per Tutela Ambientale di cui all'articolo 4, comma 5 del presente Accordo.
4. La condizione di cui al paragrafo 3 è apposta nell'interesse della Parte Privata, la quale può, pertanto, rinunciarvi in ogni momento e a propria discrezione mediante comunicazione da inviarsi alle Parti Pubbliche.
5. Qualsiasi modifica al presente Accordo di programma è valida ed efficace ove risulti da atto scritto firmato da tutte le Parti nei cui confronti la stessa viene invocata. In particolare, nessuna modifica implicita può essere dedotta da atti unilaterali. Le Parti si impegnano alla revisione del presente Accordo e dei suoi allegati che si dovessero rendere necessarie per il superamento di elementi impeditivi all'attuazione del Progetto integrato, non imputabili alle parti stesse.
6. La Parte Privata non può cedere il presente Accordo e/o i diritti e/o gli obblighi da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto di tutte le altre Parti, pur potendosi avvalere di soggetti terzi per la sua attuazione.
7. Ove vi siano ritardi o inadempimenti o qualora insorgano controversie in ordine all'applicazione dell'Accordo, le Parti si impegnano a collaborare nella ricerca di soluzioni condivise che possano adeguatamente tutelare l'interesse pubblico, senza compromettere la realizzazione del Progetto. A tal proposito, devono essere adeguatamente valutate congiuntamente dalle Parti eventuali difficoltà o sopravvenienza sul piano progettuale, secondo correttezza e buona fede.
8. In caso di inadempimenti da parte di una o più delle Parti rispetto agli impegni assunti nel presente Accordo, il Comitato Esecutivo appositamente convocato stabilisce un periodo di sanatoria durante il quale provvedere al soddisfacimento degli impegni non adempiuti. Trascorso il termine indicato per il suddetto periodo di sanatoria, nel caso di mancato rimedio agli inadempimenti, il Comitato Esecutivo ha il diritto di risolvere, con efficacia immediata, il presente Accordo, inviando a tal fine apposita comunicazione scritta, a mezzo via PEC a tutte le Parti attestante l'avvenuta risoluzione del presente Accordo.



9. Ove i ritardi e gli inadempimenti della Parte Privata siano tali da non consentire di trovare soluzioni compatibili con la tutela degli interessi pubblici sottesi alla riconversione dell'area, le Parti Pubbliche in caso di estrema gravità, possono procedere alla risoluzione dell'Accordo previa diffida ad adempiere entro un termine ragionevole rispetto alla natura degli adempimenti da assolvere.
10. La Parte Privata può recedere dal presente Accordo nei casi di impossibilità sopravvenuta, laddove non sia già intervenuto l'inadempimento, non imputabile alla Parte Privata, alla realizzazione ovvero alla prosecuzione del Progetto integrato.
11. Ai fini del presente Accordo, le comunicazioni sono da farsi via PEC per la Parte Privata e per le Parti Pubbliche ai seguenti indirizzi ... In caso di modifica degli indirizzi, è onere delle Parti indicare gli indirizzi istituzionali modificati.
12. Il presente Accordo è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Allegati

- Allegato A – Planimetrie e demolizioni
- Allegato B – Relazione Tecnica Invitalia (modifiche progettuali per il coordinamento degli interventi di MISO Pubblica e del Progetto integrato della Private Privata)
- Allegato C – Piano industriale
- Allegato D – Protocollo per la Reindustrializzazione e la MISO
- Allegato E – Cronoprogramma
- Allegato F – Interventi edilizi
- Allegato G – Infrastrutture ferroviarie
- Allegato H – Infrastrutture viarie
- Allegato I – Accordo sindacale

